



LA GIUSTA MISURA



Lattaie (foto Marchi, da La terra e gli uomini, a cura di Valentina Guastella, Francesco Mineccia, Luigi Tomassini, Bandecchi & Vivaldi, 2003).



ANNA PELLEGRINO

DELL'AUTORITÀ

*I CONFLITTI DI LAVORO NELLE SENTENZE DEI PROBIVIRI
FIORENTINI NEL PRIMO NOVECENTO*

Se si affronta il tema dell'autorità nella prospettiva di un ritorno alla lettura dei rapporti di lavoro in chiave di "potere" (come viene proposto in questo numero di «Zapruder») e di una decodificazione delle forme storiche in cui tali relazioni si sono affermate ed evolute nel corso degli ultimi due secoli, il probivirato industriale – l'istituto di conciliazione dei conflitti di lavoro nato sul finire dell'Ottocento – è in grado di toccare il cuore del problema. Quello che si discute nelle cause probivirali, infatti, non è quasi mai l'interesse dell'operaio in quanto tale, molto meglio rappresentato nelle vertenze collettive sul salario e sulle condizioni di lavoro, ma è la possibilità per la parte "debole" di limitare e circoscrivere un'autorità padronale che spesso si pone come arbitraria ed eccessiva.

Naturalmente il discrimine fra un'autorità giusta e accettata (che si presenta con le forme dell'autorevolezza di un imprenditore equanime e capace) e un'autorità ingiusta e arbitraria (che assume le vesti dell'autoritarismo padronale) è difficile da cogliere, perché si determina in base a elementi culturali e simbolici che variano a seconda delle contingenze e delle configurazioni dei rapporti interpersonali in cui l'autorità stessa prende forma. Le cause probivirali, articolate secondo lo schema del processo, ovvero attraverso gradi diversi di giudizio – con dispositivi argomentativi e prove testimoniali che simulano quelli delle aule dei tribunali mediante la presenza fisica e il confronto diretto delle parti – si rivelano una fonte particolarmente utile non solo per identificare i dispositivi normativi che regolano i rapporti di lavoro, ma anche per fare emergere a tutto tondo, nella loro corposità e complessità, le figure e i caratteri degli operai, le loro argomentazioni, le concezioni, i modelli di comportamento, in una parola la loro identità non solo professionale ma personale.



Molto spesso si tratta di identità che mescolano in maniera complessa e difficilmente scindibile i tratti che derivano dallo *status* lavorativo o da meccanismi di identificazione esterna, sociale o politica, e i tratti semplicemente personali, caratteriali e psicologici; in ogni caso sono queste identità multiple – e non i soli meccanismi di identificazione derivanti dalla posizione nel rapporto di lavoro – che appaiono in grado di condizionare e delimitare i contorni dell'accettazione sociale dell'autorità padronale da parte degli operai¹.

In questo saggio saranno esaminate le sentenze dei collegi fiorentini nel periodo iniziale del XX secolo, a circa un decennio dalla nascita dei probiviri in Italia, evento che aveva visto confrontarsi fin dal 1878 destra e sinistra storica, governo e industriali, politici, economisti e giuristi². Affinché un progetto di legge potesse essere approvato, erano state necessarie «tre legislature, sette disegni di legge, undici relazioni, quattro discussioni al Parlamento, due rinvii e due approvazioni alla Camera e al Senato»³. Per certi versi ciò fu dovuto alle influenze della cultura giuridica dominante, strettamente liberale, che concepiva il rapporto di lavoro come qualcosa di individuale e non collettivo; per altri versi, sul fronte operaio, questo ritardo dipese anche dalle resistenze di molte associazioni di lavoratori più favorevoli alla lotta di classe aperta e intransigente.

La legge approvata nel 1893 presentava molti limiti: era applicata alle sole imprese manifatturiere, escludendo settori come il commercio, l'agricoltura, i trasporti e tutti gli stabilimenti e cantieri gestiti dallo stato; e privilegiava solo alcune categorie di lavoratori, rivelando una deficienza sia sul piano giuridico che su quello sociale. Essa inoltre giungeva in ritardo, vale a dire nel momento in cui il capitalismo industriale italiano, dopo gli anni della Grande depressione, stava sviluppandosi in maniera rapida provocando

¹ Sul tema dell'identità operaia cfr. Duccio Bigazzi, *Fierezza del mestiere e organizzazione di classe: gli operai milanesi (1880-1900)*, «Società e Storia», n. 1, 1978, pp. 87-108; Id., *Culture ed etica del lavoro*, in Paolo Favilli e Mario Tronti (a cura di), *Classe operaia. Le identità: storia e prospettiva*, Angeli, 2001, pp. 193-199.

² In Italia la legge fu approvata nel 1893. Una legge simile sugli istituti di conciliazione, i cui membri fossero eletti da padroni e operai, era stata applicata a Nottingham nel 1860 (la prima legge risaliva però al 1747). In Francia, con decreto del 18 marzo 1806, era stato costituito a Lione il primo *conseil des prud'hommes*; istituti a carattere conciliativo tra padroni e operai non mancarono di nascere, nella seconda metà dell'Ottocento, anche in Belgio, Austria e Prussia. Cfr. per il caso italiano Giulio Monteleone, *Una magistratura del lavoro: i collegi dei probiviri nell'industria. 1883-1911*, «Studi storici», n. 2, 1977, pp. 89-90; Amedeo Osti Guerrazzi, *Grande industria e legislazione sociale in età giolittiana*, Paravia Scriptorium, 2000; Paolo Passaniti, *La questione del contratto di lavoro nell'Italia liberale*, Giuffrè, 2006; sul caso francese cfr. Alain Cottureau, *Droit et bon droit. Un droit des ouvriers instauré, puis evincé par le droit du travail (France, XIX siècle)*, «Annales HSS», n. 6, 2002, pp. 1521-1557; Id. (a cura di), *Les prud'hommes XIX^e-XX^e siècle*, numero monografico de «Le Mouvement social», n. 141, 1987, e ancora *Les prud'hommes au XIX^e siècle: une expérience originale de pratique du droit*, «Justices. Revue générale de droit processuel», n. 8, 1997, pp. 9-21; per un'interpretazione del lavoro di Cottureau cfr. Philippe Lefebvre, *Subordination et "révolutions" du travail et du droit du travail (1776-2010)*, «Entreprise et Histoire», n. 57, 2009, pp. 45-78.

³ G. Monteleone, *Una magistratura del lavoro* cit., p. 95.

una tensione sempre più aperta tra capitale e lavoro, mentre la classe operaia rafforzava le proprie organizzazioni di lotta e di tutela⁴.

IL CONTESTO FIORENTINO

La città di Firenze era un ambiente sociale e industriale particolare, diverso da quello di molte città italiane grandi e medie dello stesso periodo⁵. All'inizio del secolo le classi dirigenti fiorentine avevano già scelto per la città del giglio un destino solo marginalmente industriale, legato al suo ruolo di "Atene d'Italia", al turismo, alle produzioni di qualità connesse al mercato del lusso e della moda e a una dimensione internazionale⁶. Di conseguenza, l'apparato produttivo della città era saldamente insediato nel centro cittadino e caratterizzato da una piccola dimensione aziendale. Nel 1911, nei confini della vecchia cinta daziaria si contavano ancora 3.149 "opifici" industriali, molti per una città con poco più di 200.000 abitanti, ma ben 3.038 (oltre il 96%) non superavano i 25 addetti⁷. Si trattava di piccole o piccolissime aziende artigiane o semiartigiane che producevano per un mercato locale e una clientela internazionale. Queste attività erano molto vicine al concetto della "bottega" tradizionale, che riuniva le funzioni tecniche, produttive e commerciali dell'azienda nella persona del "maestro" artigiano.

Una tale dislocazione rimanda anche a una particolare configurazione urbana e sociale. Firenze era una città in cui le ristrutturazioni incomplete del periodo della capitale avevano lasciato un tessuto urbano di derivazione medievale dove le case popolari affiancavano e contornavano i palazzi nobiliari, dove i maggiori quartieri del centro storico, come Santa Croce e Santa Maria Novella, erano insieme i più popolari e i più popolosi (quelli cioè con la maggiore quota di popolazione in assoluto, in generale una popolazione povera legata ai mestieri manuali). In questi quartieri si verificava inevitabilmente una commistione fra le componenti più avanzate della classe lavo-

⁴ Sulla storia del lavoro in Italia cfr. in generale Stefano Musso, *Storia del lavoro in Italia dall'Unità ad oggi*, Marsilio, 2002; Germano Maifreda, *La disciplina del lavoro: operai, macchine e fabbriche nella storia italiana*, Mondadori, 2007.

⁵ Cfr. Anna Pellegrino, *Culture del mestiere e del lavoro artigiano a Firenze*, in Pietro Causarano, Luigi Falossi e Paolo Giovannini (a cura di), *Mondi operai, culture del lavoro e identità sindacali. Il Novecento italiano*, Ediesse, 2008, pp. 273-289.

⁶ Il protagonista principale del rilancio artistico-artigiano della città era stato, già dai tempi di Firenze capitale, il sindaco Ubaldino Peruzzi; cfr. in tal senso Roberto Melchionda, *Firenze industriale nei suoi incerti albori. Le origini dell'associazionismo imprenditoriale cento anni fa: esplorazioni e materiali di ricerca*, Le Monnier, 1988, p. 88; per il periodo successivo cfr. Laura Cerasi, *Gli Ateniesi d'Italia. Associazioni di cultura a Firenze nel primo novecento*, Angeli, 2000, in particolare pp. 31-32; più in generale sulla figura di Peruzzi cfr. Paolo Bagnoli (a cura di), *Ubaldino Peruzzi. Un protagonista di Firenze capitale*, Atti del convegno di studi (Firenze, 24-26 gennaio 1992), Festina Lente, 1994.

⁷ Cfr. Giulio Guicciardini e Ugo Giusti, *Per il quartiere di S. Croce*, Tipografia Barbera, 1921, p. 25.



ratrice e quelle meno qualificate, fra abitazione e luogo di lavoro, situazioni ben descritte in fonti letterarie come i romanzi di Pratolini o nelle statistiche di Ugo Giusti. Era molto frequente, infatti, che il padrone di bottega e il suo lavorante fossero vicini di casa o almeno che abitassero in una zona di analogo pregio residenziale.

Così, in un'ottica di sociologia storica, mentre a uno sguardo d'insieme e a livello di grandi aggregati le differenze di classe esistono e sono evidenti, se si scende al livello di analisi delle storie di vita, dei percorsi biografici e delle reti di relazione elementari, si osserva che nel processo storico di grande trasformazione allora in corso, le fratture non sono così chiare e definite; esse risultano alquanto magmatiche e si nota piuttosto un *continuum* che lega posizioni individuali in via di definizione o di ridefinizione.

Tutto ciò naturalmente influiva non poco sulla percezione e sulla forma effettiva delle relazioni di autorità nel mondo del lavoro. Si tratta di un argomento affascinante e complesso che meriterebbe la restituzione per esteso delle voci dei lavoratori che emergono dai dibattimenti dei probiviri fiorentini. In questa sede mi limiterò a pochissimi *exempla*, scelti fra quelli che possono meglio illustrare gli specifici casi di esercizio e contestazione dell'autorità padronale attorno ad alcuni temi-chiave⁸.

IRRITABILI E IRRIVERENTI. SUL CATTIVO CARATTERE DEGLI OPERAI FIORENTINI

Un primo aspetto che colpisce, e che si riallaccia alla percezione "culturale" del rapporto di autorità, è quello della estrema suscettibilità, della assai scarsa predisposizione degli operai fiorentini ad accettare l'autorità dell'imprenditore se essa appare arbitraria o tale da ledere la propria dignità e onorabilità.

Angiolo Lattughini, lavorante scultore, reagì aspramente a una prescrizione a suo parere ingiusta del datore di lavoro. Con ogni probabilità, Angiolo era entrato a lavorare nel laboratorio di Cesiano Vannetti come operaio provetto e ben qualificato. Infatti, non aveva avuto bisogno di fare il lungo apprendistato necessario per praticare quell'arte, ma solo sei giorni di prova retribuiti. Quando scoppiò l'alterco che lo portò di fronte al collegio dei probiviri, era passato meno di un mese dalla fine del periodo di prova e in quel momento veniva pagato 5 lire al giorno, una somma molto alta, più del doppio di

⁸ Le sentenze analizzate sono quelle pubblicate, dal 1904 al 1908, sul «Bollettino degli Atti della Camera di Commercio ed arti di Firenze» (d'ora in poi «BACCFi»). Sono gli anni in cui giunge al culmine lo sviluppo dell'economia cittadina; questa cresce in maniera molto forte fino al 1906 e poi conosce una crisi congiunturale (legata, per la prima volta, a problemi di saturazione del mercato) che si protrae per qualche anno. Sono quindi anni allo stesso tempo di espansione e di crisi, in cui emergono conflitti e tensioni che riflettono sia i problemi tradizionali del settore manifatturiero e industriale, sia quelli dovuti ai nuovi processi in corso.

un manovale e sensibilmente di più del salario medio di un operaio meccanico qualificato. La disputa ebbe luogo perché al 25° giorno di lavoro il Vannetti trovò il suo operaio intento a compiere un lavoro diverso rispetto a quello affidatogli. Angiolo affermò che, in assenza del titolare, il nuovo lavoro gli era stato assegnato da un figlio minorenni del Vannetti e da un dipendente anziano.



Bottega di sartoria (foto Scheuermaier, da L' uomo e la terra: campagne e paesaggi toscani, a cura di Sauro Lusini AFT, 1996).

Il Vannetti però gli ingiunse di sospendere il nuovo lavoro «ammonendolo che per l'avvenire avrebbe dovuto da lui solo o dal di lui figlio maggiore ricevere assegnazione di lavoro».

Secondo la sentenza, non contraddetta in dibattimento dall'operaio, il datore di lavoro aveva espresso tale ingiunzione «in modo calmo e corretto»; nonostante ciò «la facile irritabilità del Lattughini provocò in lui escandescenze con bestemmie ed atti non minacciosi ma violenti». Possiamo dedurre, dalla formula della sentenza, che l'operaio si fosse espresso in un primo momento con qualche atto di rabbia, ma quando il figlio maggiore del Vannetti, risentito per la reazione, gli rivolse un epiteto ingiurioso (mascalzone) la situazione precipitò e ne seguì un tentativo di colluttazione che provocò l'immediato licenziamento⁹.

I probiviri presero posizione a sfavore dell'operaio, giudicando il licenziamento «pienamente legittimato dal contegno scorretto e censurabile del locatore d'opera». Per quanto l'operaio fosse chiaramente dalla parte del torto, i probiviri riconobbero altresì che l'autorità padronale era stata esercitata in maniera contraddittoria: ammisero un concorso di responsabilità e concedettero al Lattughini un indennizzo pari a tre giorni di lavoro nonché la divisione a metà delle spese di giudizio.

Il carattere ribelle dei fiorentini emerge in altre occasioni. Armando Cipriani, tipografo impressore, lavorava da 13 mesi presso la ditta A. Montarfano e

⁹ Sentenza nella causa tra Lattughini Angiolo domiciliato a Firenze, Via Pisana 99, personalmente comparso contro Vannetti Cesiano, domiciliato a Firenze, Piazzale Michelangiolo n. 27, in «BACCFi», a. 1904, Carnesecchi e figli, 1905.



G. Valcarengi, svolgendo mansioni tecnicamente qualificate che andavano al di là del suo specifico profilo professionale; malgrado ciò il direttore dello stabilimento, Francesco Ciabattini, scontento per il «contegno irriverente ed arrogante» del suo operaio, si premurò di licenziarlo secondo tutte le regole e con il dovuto preavviso. Il Cipriani, da parte sua, si presentò in giudizio sostenendo che il licenziamento era ingiustificato e che le motivazioni addotte non erano tali da comportare un provvedimento così radicale.

Questo caso investe esattamente la misura e il limite comportamentale connessi al riconoscimento dell'autorità padronale, materia complessa e non facilmente deducibile dalle opposte valutazioni delle parti. Il collegio dovette ricorrere (cosa non frequente) a delle prove testimoniali. Da queste emerse che l'operaio aveva effettivamente manifestato una mancanza di rispetto nei confronti del direttore in vari modi: sia con frequenti «risposte vivaci e meno che rispettose», sia con atti specifici, come «il diniego di esibirgli il certificato medico che comprovasse la di lui malattia, allorché per 3 giorni rimase assente dallo stabilimento». Il licenziamento venne perciò considerato legittimo e senza diritto di risarcimento. Oltre alle sue specifiche mansioni, il Cipriani fece a questo punto notare di aver curato, per tutti i 13 mesi del suo rapporto di lavoro, la manutenzione dei tre motori elettrici dello stabilimento, incarico per cui aveva ricevuto una generica promessa di compenso. Il collegio riconobbe interamente il compenso dovuto e lo stesso direttore ammise il pieno diritto del suo ex-operaio alle tariffe correnti. È chiaro che in questo giudizio l'oggetto del contendere non era la capacità professionale dell'operaio bensì, più semplicemente, il suo modo di comportarsi¹⁰.

PERDITEMPO E SOVVERSIVI. POLITICA E SCIOPERO

Firenze era già all'epoca una città "sovversiva"¹¹. Subito dopo l'unità d'Italia, era stata sede della più importante associazione repubblicana italiana, la Fratellanza artigiana¹², società che a lungo aveva cercato di guidare il fronte più avanzato del movimento operaio italiano contro la componente più moderata, radicata in Piemonte. Firenze era poi stata un

¹⁰ Sentenza nella causa tra Cipriani Armando domiciliato in Firenze in Via della Mattonaia n. 10, comparso personalmente attore, contro Ciabattini Francesco Direttore della Ditta A. Montarfano e G. Valcarengi, residente in Firenze Borgo degli Albizi n. 21, in «BACCFi», a. 1906, Carnesecchi e figli, 1907.

¹¹ Sul sovversivismo della città toscana cfr. Zeffiro Ciuffoletti, *La grazia della primavera festeggia la nostra speranza. Il Primo Maggio e il movimento operaio a Firenze*, in "È il Primo maggio: aprite". 1893-1948. *La Camera del lavoro di Firenze dalla fondazione alla ricostruzione*, Officine Grafiche Firenze, 1983, pp. 9-14; per un quadro più generale cfr. Nicla Capitini Maccabruni, *Liberale, socialisti e camera del lavoro a Firenze nell'età Giolittiana (1900-1914)*, Olschki, 1990; Luigi Tomassini, *Associazionismo operaio a Firenze fra ottocento e novecento. La società di mutuo soccorso di Rifredi 1883-1922*, Olschki, 1984.

¹² Cfr. A. Pellegrino, «Patria, Umanità e Progresso». *Le origini della fratellanza artigiana d'Italia*, «Ricerche Storiche», n. 2-3, 2003, pp. 305-336.

importante centro di irradiazione delle idee internazionaliste e anarchiche e indubbiamente, a cavallo del secolo, era una delle città in cui il movimento operaio era più forte e attivo.

Nonostante ciò, le sentenze che hanno come oggetto la politica o il conflitto sindacale sono scarse. La spiegazione più semplice risiede nel fatto che la legge sui probiviri interessava le vertenze individuali e non le vertenze collettive, come sono di regola quelle concernenti gli scioperi. Su questa relativa carenza influivano, probabilmente, anche il contesto urbano e l'assetto produttivo della città. La piccola dimensione aziendale e la struttura ancora semi-artigianale del tessuto produttivo modellavano i rapporti di lavoro in maniera tale da condizionare l'espressione del conflitto. Questo tendeva sì a radicalizzarsi in alcune occasioni, ma anche a spostarsi sul piano politico fuori dal luogo di lavoro, oppure a prendere le forme di una rivendicazione della propria dignità e fierezza su un piano assolutamente individuale, confinabile come tale nei termini della psicologia (è il "cattivo carattere" di cui abbiamo appena parlato).

Dalle sentenze probivirali emerge che la prassi corrente nei rapporti di lavoro non solo dava uno spazio relativamente esiguo alla rivendicazione collettiva dei diritti, ma lasciava anche il lavoratore poco protetto come singolo. È il caso del muratore Gustavo Romei, licenziato in tronco e senza nessun dichiarato motivo dal maestro muratore Giuseppe Dini. Si apprende in realtà dal dispositivo della sentenza che il licenziamento era stato una rappresaglia per il fatto che il Romei aveva partecipato allo sciopero dei muratori, dei manovali e degli sterratori del maggio 1906, uno sciopero di categoria che aveva coinvolto tutti i lavoratori delle aziende del settore, piccole e grandi. Ma ciò che aveva determinato il suo licenziamento era il fatto che, a differenza degli altri compagni scioperanti, il Romei «non si presentò il giorno innanzi la ripresa del lavoro»: egli era tornato a lavorare a sciopero finito senza compiere quell'atto simbolico di riconoscimento dell'autorità del maestro che consisteva nel comunicargli personalmente la sua disponibilità a rientrare al lavoro (ovvero ad esservi riammesso). Per queste ragioni, il maestro non solo gli aveva rifiutato il rientro in cantiere ma gli aveva pure vietato di riprendere i propri attrezzi, temporaneamente abbandonati sul cantiere.

La sentenza, in questo caso, determinò il torto del maestro e la ragione dell'operaio. I termini della risoluzione lasciano però capire che la tutela effettiva dell'operaio era stata minimale. Il collegio riconobbe, infatti, che «non si poteva licenziare l'operaio Romei nel momento in cui si ripresentò a lavorare, perché nessuna diffida era stata affissa alla porta del cantiere, né comunicata ai singoli operai che avevano abbandonato la costruzione per atto di solidarietà coi compagni scioperanti», determinando con ciò il torto del maestro non per aver reclamato quel tipo di comportamento. Inoltre, si affermava la non punibilità del Romei per aver partecipato allo sciopero, «giacché



Richard Ginori. Preparazione dell'impasto (foto Alinari, da Luigi Tomassini, Banche e industrie a Firenze fra '800 e '900. Mostra fotografica, Barclays Castellini, 1978).

sciuta la propria ragione, ma anche dalla posizione di lavoro (e quindi dal rapporto di potere) che egli occupava. In questo senso è esemplare il caso del corniciaio Tullio Magni, licenziato dalla ditta Luigi Giannini improvvisamente e senza giustificato motivo. All'udienza del 13 agosto 1905, si apprese che le ragioni del licenziamento erano "politiche". Infatti, come spiegò il Giannini, egli era stato costretto a «licenziare il Magni dalla propria bottega perché invece di lavorare perdeva il tempo a fare delle conferenze politiche, e così oltre perdere il tempo lui stesso lo faceva perdere agli altri operai arrecando così un danno non lieve alla Ditta». Quello che si rimproverava al Magni non era tanto il colore delle sue idee, ma il fatto che la loro propaganda finisse per turbare i ritmi di lavoro della ditta. Il Giannini, infatti, non aveva nulla da ridire sulle qualità professionali dell'operaio, tanto che aveva dichiarato davanti alle autorità competenti «di essere disposto a dargli del lavoro a casa». L'Ufficio di conciliazione ritenne in questo caso che i torti stessero da entrambe le parti, e «propose al rappresentante della Ditta di riprendere il Magni al lavoro in bottega pregando il Magni stesso a correggersi e tenere un contegno più adatto ai sistemi e alle abitudini degli altri operai». Il Giannini da parte sua fu irremovibile, non accettò questo tipo di conciliazione e preferì andare in giudizio. Se, da un lato, l'operaio,

lo sciopero sia stato riconosciuto come uno dei mezzi ammessi nelle lotte fra capitale e lavoro»; nonostante tutto ciò, l'unica sanzione che il maestro si vide comminata fu il pagamento di undici giorni di salario, corrispondenti agli otto giorni di prassi più altri tre essendo il licenziamento avvenuto a metà settimana¹³. L'entità della tutela dipendeva per l'operaio non solo dal veder ricono-

¹³ Sentenza nella causa promossa da Romei Gustavo operaio residente in Firenze, Via Ripoli n. 128, comparso personalmente, contro Dini Giuseppe industriale residente in Firenze, Viale Principe Umberto n. 33, comparso, «BACCFi», a. 1906, Carnesecchi e figli, 1907.

com'era prevedibile, venne condannato, dall'altro, egli ottenne un riconoscimento complementare: il datore di lavoro dovette «dare e pagare all'operaio Tullio Magni la somma di lire quarantacinque per quindici giorni di salario e lire tre al giorno, quale compenso di licenziamento avvenuto senza preavviso»¹⁴.

Assicurarsi la pace sociale in fabbrica attraverso il licenziamento dell'operaio conferenziere aveva quindi un costo. Il risarcimento dovuto era, però, assai lontano dal raggiungere il massimo previsto per un licenziamento effettivamente immotivato e senza preavviso, valutabile in 120 lire. In qualche modo, quindi, all'operaio, semplice corniciaio, era stata riconosciuta una certa corresponsabilità.

IL LAVORATORE È MOBILE? LA GIUSTA CAUSA DEL LICENZIAMENTO

Nonostante gli aspetti più appariscenti appena evidenziati, nella sostanza la vera materia delle sentenze probivirali riguardava il tentativo di limitare la quasi indiscussa prerogativa padronale – talmente assoluta in certi casi da apparire agli occhi dei protagonisti come un vero e proprio arbitrio – di decidere il licenziamento.

Anche se all'epoca la mobilità sul lavoro era estremamente accentuata, abituale e del resto pienamente congrua ad altre forme di mobilità sociale (si pensi ad esempio alla frequenza del cambio di abitazione), il licenziamento era sentito non solo come una perdita economica e di posizione lavorativa, ma come un danno più ampio, che coinvolgeva la stessa identità del lavoratore. Dalle sentenze emerge pure un diverso trattamento per i lavoratori avventizi (strutturalmente mobili), i quali erano spesso ma non necessariamente operai giovani e in corso di formazione. Infatti, avveniva di frequente che anche operai esperti potessero essere assunti come avventizi, e in tal caso potevano avere un salario maggiore degli operai stabili (evidentemente a compensazione della mancata continuità di lavoro).

Era questo il caso di Tommaso Giambuzzi, operaio nel laboratorio di Mariano Coppedè¹⁵. Il Giambuzzi era «entrato a far parte del laboratorio Coppedè in qualità di operaio provvisorio con la mercede di L. 3.50 al giorno». Si trattava di una paga alquanto elevata rispetto alla media. L'assunzione provvisoria si era però protratta e «dopo circa un mese veniva adibito come effettivo, riducendosi il salario a L. 3.30 al giorno».

¹⁴ Sentenza nella causa tra Magni Tullio, operaio attore comparso domiciliato in S. Donnino Comune di Brozzi contro la Ditta Giannini Luigi e fratelli corrente in Firenze Via Castellani n. 16, «BACCFi», a. 1905, Carnesecchi e figli, 1906.

¹⁵ Con ogni probabilità si tratta di Mariano Coppedè, padre di Gino e Adolfo Coppedè, i noti architetti a cui si devono alcune realizzazioni a suo tempo molto famose, come il quartiere Coppedè a Roma; il laboratorio, in questo caso, doveva essere la Casa artistica di Mariano Coppedè e figli, specializzata nella produzione di mobili e arredi di lusso.



L'assunzione in pianta stabile corrispondeva quindi a una diminuzione di salario e l'operaio l'aveva accettata solo a patto che si trattasse di assunzione effettiva; tanto è vero che si era premunito chiedendo una garanzia al titolare. Come recita la sentenza: «i quali patti il Giambuzzi dichiara di avere accettato per essergli stato garantito dal sig. Coppedè che in caso di licenziamento sarebbe stato indennizzato della differenza percepita in meno sulla mercede, col passaggio da operaio avventizio in operaio effettivo». Doveva trattarsi di una prassi consueta. Infatti, quando il Coppedè si trovò nella condizione di licenziarlo, non eccepì in nulla riguardo alle ragioni del suo operaio, «dichiarò di essere conforme a verità quanto aveva esposto il Giambuzzi» e convenne sul fatto che «la condotta dell'operaio [...] era stata, sotto ogni rapporto, commendevole, e che egli era stato costretto a licenziarlo per mancanza di lavoro». Questa apparentemente ridondante benevolenza del Coppedè aveva in realtà una ragione ben precisa. Dichiarandosi del tutto soddisfatto del suo operaio ed escludendo qualsiasi altra causa che non fosse la mancanza di lavoro, l'imprenditore evitava la richiesta di indennizzo per licenziamento senza giustificato motivo, pari a 200 lire. Il collegio riconobbe perciò un risarcimento per danni da licenziamento di circa 50 lire, cioè una somma non molto rilevante, corrispondente a un paio di settimane di salario; l'indennizzo, però, si sarebbe sommato alla normale quindicina di salario riconosciuta come compenso al lavoratore in caso di licenziamento improvviso¹⁶.

Si trattava in questo caso di un lavoratore dotato di «dimostrata abilità ed intelligenza»; per i lavoratori giovani o gli apprendisti il giudizio poteva essere diverso. Arduino Saccenti, operaio presso la Richard Ginori di Doccia citò in giudizio, il 30 aprile del 1907, la sua ditta chiedendo le canoniche 200 lire per l'avvenuto licenziamento senza giusto motivo. Si trattava di un giovane lavoratore che, «dopo aver preso parte alla scuola interna di decorazione dello stabilimento Richard Ginori a Doccia fu ammesso poi come operaio avventizio nello stabilimento stesso, nel reparto dei decoratori». Dopo un periodo di lavoro presso quel reparto, la Direzione propose al Saccenti di cambiare reparto: «dapprima egli accettò il cambiamento di lavoro, ma successivamente lo rifiutò quando seppe che a questo nuovo lavoro poteva corrispondere un guadagno minore». Di fronte a un tale comportamento il collegio fu molto severo; ribadì infatti «il diritto della Direzione di cambiare lavoro soprattutto agli operai avventizi ed ai giovanetti»; su questa base interpretò l'operato della direzione non come un licenziamento, ma come una presa d'atto di un abbandono del lavoro da parte del Saccenti, «considerando che la Direzione non licenziò il Saccenti ma fu lui che rifiutando il nuovo lavoro offertogli si mise nella condizione di dover abbandonare

¹⁶ Sentenza nella causa promossa da Giambuzzi Tommaso residente in Firenze via del Ponte alle Mosse n. 88, operaio comparso personalmente contro Coppedè prof. Mariano residente in Firenze Lung'Arno Guicciardini n. 7 industriale comparso personalmente convenuto, «BACCFi», a. 1905, Carnesecchi e figli, 1906.

lo stabilimento». La giuria, in questo caso, respinse del tutto la domanda dell'operaio Saccenti¹⁷.

La facoltà di decidere dell'impiego dell'operaio sul posto di lavoro è uno dei punti di attrito che, all'inizio del Novecento, provocava maggior conflittualità. Il lavoratore esperto, in quanto titolare di un proprio mestiere, esigeva, in qualche misura, che il lavoro corrispondesse alle sue capacità e competenze. Tuttavia, spesso gli imprenditori tendevano a non voler riconoscere il mestiere e a "giocare" sul riconoscimento delle qualifiche e delle mansioni effettive.

Un esempio è dato dal caso di Torello Torrini, operaio scalpellino alle dipendenze del maestro Angiolo Nuti. Il Torrini, operaio di una certa abilità visto che percepiva tre lire al giorno di salario, si trovava ormai da oltre due anni alle dipendenze del Nuti. Poteva pertanto considerarsi come un operaio stabile, malgrado le resistenze del datore di lavoro: «un dissidio ebbe luogo fra il Nuti e il Torrini, perché il primo avrebbe voluto registrare sul libretto paga dell'operaio il lavoro a ore anziché a giornate e una mercede oraria inferiore a quella corrispondente alla mercede giornaliera che effettivamente si corrispondeva». Il Torrini aveva evidentemente ragione. Infatti, ben prima che le parti si rivolgessero ai probiviri, il dissidio era stato composto «per avere il Nuti ceduto alle richieste del Torrini segnando il lavoro a giornate e l'effettiva paga di lire tre sul libretto del suddetto». Tuttavia l'imprenditore utilizzò alcuni mezzi indiretti e decisamente sleali per far valere la sua autorità. Dopo qualche tempo, il Torrini fu inviato dal Nuti a lavorare alla cava (lavoro chiaramente più disagiato e meno qualificato rispetto al lavoro in città). Il collegio prese atto del fatto che ciò era un po' strano, dato che nei trenta mesi precedenti il Torrini aveva sempre lavorato a Firenze o in cantiere, e che probabilmente il dissidio precedente poteva «avere lasciato nell'animo del maestro scalpellino Nuti un qualche sentimento di animadversione [sic] verso il suo operaio». Si faceva perciò intendere che il provvedimento potesse essere una ritorsione contro la precedente legittima rivendicazione dell'operaio. La sentenza del collegio, però, penalizzò l'operaio in quanto non si poteva prescindere «dal fatto che il Torrini si rifiutò di andare alla cava il qual fatto costituisce indubbiamente un suo torto verso il Principale nel quale non può disconoscersi la facoltà di usare dei proprii operai nei lavori proprii, in quel modo più libero che può essere imposto dal suo bisogno o dalla convenienza industriale»¹⁸. Una riaffermazione piuttosto forte dell'autorità padronale, intesa come facoltà dell'imprenditore di alloca-

¹⁷ Sentenza nella causa tra Saccenti Arduino dimorante in Sesto Fiorentino, Via Mazzini, n. 69 attore contro Ditta Richard Ginori rappresentata dal direttore dello stabilimento di Doccia, comparso, convenuto, «BACCFi», a. 1907, Carnesecchi e figli 1908.

¹⁸ Sentenza nella causa tra Torrini Torello, attore, domiciliato a Fienze, Via Settignanese n. 24 contro Nuti Angiolo, convenuto comparso, domiciliato in Firenze, Via Faentina n. 162, «BACCFi», a. 1904, Carnesecchi e figli, 1905.



re secondo la sua convenienza la forza lavoro, anche a scapito della effettiva qualificazione del lavoratore.

QUESTIONI DI GENERE.

DONNA SENZA MARITO, LICENZIAMENTO GARANTITO

La scarsa tutela riscontrata per gli operai in genere, e in particolare per gli avventizi e i giovani, era superata in negativo solo dalla ancora più scarsa considerazione dei diritti della donna lavoratrice. In questo caso l'autorità padronale si sommava all'autorità maschile o quanto meno all'abitudine alla sottomissione femminile, e non esitava a manifestarsi davanti al collegio dei probiviri. Ne è un esempio la causa intentata da un'operaia del settore del vestiario e confezioni, la cucitrice a macchina Amelia Falconi nei Crespi, contro i suoi datori di lavoro: Raoul Schwob, proprietario del laboratorio della Ville de Lyon, e Eugenio Endler, direttore tagliatore dello stesso stabilimento.

La Falconi, che lavorava nello stabilimento da sette anni senza avere mai avuto alcun problema, lamentava di essere stata licenziata senza motivo dalla sua mansione di cucitrice (ma non dallo stabilimento) e di essere stata messa «a disposizione del proprietario dal 15 luglio al 15 agosto 1905, giorno del licenziamento». Cosa era accaduto? Per qualche motivo a noi non noto il direttore dello stabilimento non era più contento del lavoro dell'operaia e l'aveva estromessa dal reparto delle cucitrici a macchina. Il proprietario, dal canto suo, aveva cercato una mediazione, offrendole la possibilità di trasferirsi in un altro reparto meno qualificato ma mantenendo lo stesso salario. La Falconi però si mostrò irremovibile nel rifiutare questa soluzione e rivendicò i propri diritti. Chiamò a testimoniare di fronte alla giuria le sue compagne di lavoro (le quali sfidarono il padrone deponendo a favore della compagna licenziata) e richiese un indennizzo per licenziamento ingiustificato di 150 lire. A questo punto il proprietario negò lo stesso atto del licenziamento, non solo affermando «che egli non l'ha mai licenziata, che non contentando il Tagliatore le offrì di passare in altro reparto dove avrebbe lavorato con lo stesso salario, che se avesse accettato questa offerta non avrebbe risentito alcun danno», ma cercando pure di annichilire il diritto al riconoscimento della qualificazione dell'operaia, stabilendo cioè come unico parametro il salario. Fin qui si tratta di un trattamento non diverso da quello riscontrato in analoghi casi di operai di sesso maschile. Il datore di lavoro faceva inoltre notare che il licenziamento era avvenuto «quando la stagione era finita e nel concetto che l'operaia potesse o meno essere ripresa a lavorare nella successiva stagione». Si trattava di un licenziamento per scadenza del contratto e quindi «senza l'obbligo di preventivo avviso». L'imprenditore si spingeva però in considerazioni ulteriori che danno un'idea di come egli intendesse l'esercizio della propria autorità in fabbrica nei confronti della

manodopera femminile: osservò infatti di fronte alla giuria che «secondo il regolamento del suo Stabilimento le operaie sono ammesse a giornata e non han diritto a compenso in caso di licenziamento». Infine, ad ogni buon conto, e come motivo dirimente e pregiudiziale, negò che la stessa Falconi avesse il diritto di costituirsi in giudizio contro di lui proprio in quanto donna: «Il sig. Schwob dedusse che la Falconi non sta regolarmente in giudizio perché senza l'assistenza del marito»¹⁹.

I giurati si schierarono nettamente a favore della donna: sostennero infatti che la pregiudiziale posta dal proprietario «di incapacità dell'attrice a stare in giudizio senza l'assistenza del marito» non era giustificata, «giacché la procedura avanti i Probiviri non ha vero e proprio carattere giudiziario» ma si collocava «piuttosto nel campo della equità che in quello del diritto». Inoltre, esistevano situazioni simili che permettevano di stabilire il diritto della donna: «d'altronde la legge all'art. 34 prevede il caso del minore e lo riconosce capace a stare in causa». Quindi, per analogia, tale riconoscimento si poteva applicare anche alla donna maritata.

Nonostante questa completa e argomentata adesione del tribunale probivirale alle ragioni della Falconi, il proprietario fu condannato alla corresponsione di una somma di 60 lire: un indennizzo piuttosto basso rispetto a quello richiesto dall'operaia, a testimonianza ulteriore del fatto che la giurisprudenza dei probiviri era difficilmente favorevole in senso pieno agli operai anche nei casi più evidenti²⁰.

In che modo i documenti delle magistrature probivirali ci aiutano a capire le relazioni di potere, le forme e i modi attraverso cui, storicamente, si esercita l'autorità nei rapporti fra imprenditori²¹ e lavoratori?

Ci possono aiutare, a mio parere, in diversi modi. Innanzitutto essendo fonti giudiziarie riflettono le parole, i linguaggi, le storie di vita dei protagonisti,

¹⁹ Sentenza nella causa tra Falconi Amelia nei Crespi residente in Firenze dei Tre Re n. 2, comparsa personalmente attrice, contro Schwob, «BCCAFi», a. 1905, Firenze, Carnesecchi e figli, 1906. L'istituto dell'autorizzazione maritale era stato ufficialmente introdotto nell'ordinamento giuridico con l'entrata in vigore del Codice Napoleonico il 21 marzo 1804. Dopo la caduta di Napoleone (1815), fu ripreso dalla legislazione italiana e inserito tra le norme del Codice civile del 1865. L'abrogazione dell'autorizzazione maritale avvenne per opera della legge 19 Luglio 1919 n. 1176. La norma prevedeva che la donna domandasse al capofamiglia l'autorizzazione per comparire in giudizio e per il compimento di atti di disposizione patrimoniale; cfr. sull'argomento Nicole Arnaud-Duc, *Le contraddizioni del diritto*, in Georges Duby e Michelle Perrot (a cura di), *Storia delle donne in occidente*, Laterza, 1991, pp. 51-88, in particolare pp. 69-70; cfr. anche per il periodo successivo Maria Vittoria Ballestero, *La protezione concessa e l'eguaglianza negata: il lavoro femminile nella legislazione italiana*, in Angela Groppi (a cura di), *Il lavoro delle donne*, Laterza, 1996, pp. 445-470.

²⁰ Sulla disparità di trattamento della donna nelle manifatture e nelle fabbriche in età contemporanea cfr. Alessandra Pescarolo, *Il lavoro e le risorse delle donne in età contemporanea*, in A. Groppi (a cura di), *Il lavoro delle donne*, cit., pp. 299-344; una discussione molto interessante sulla disparità di diritti fra uomini e donne nel mondo del lavoro dell'Ottocento è offerta anche da Jacques Rancière e Patrick Vauday, *En allant à l'expo: l'ouvrier, sa femme et les machines*, «Les révoltes logiques», n. 1, 1976, pp. 5-22.

²¹ L'uso del termine moderno imprenditori rischia peraltro di nascondere la pregnanza del termine popolarmente diffuso di padroni.



penetrano nel contingente, nelle pieghe dei comportamenti quotidiani e li rivelano in occasione di un conflitto; li mettono a confronto nella maniera cruda e aspra del contraddittorio processuale e sono perciò capaci di rivelare le forme molteplici che assumono i rapporti di potere quando giungono al loro limite e si misurano di fronte all'occhio di un giudice terzo.

Nel medesimo tempo sono espressione di un fenomeno che è in sé un indicatore di questo limite: nel momento in cui fu costituita, la magistratura probivirale assumeva il significato di una limitazione, anche se nelle forme di un arbitrato quasi paritetico, dell'autorità padronale, altrimenti indiscussa e quasi assoluta. Di contro, e specularmente a questa limitazione del diritto dell'industriale a rappresentarsi come "padrone in casa propria", nello spazio fisico e sociale del rapporto di lavoro il probivirato affermava una serie di diritti dell'operaio che rimandavano, in maniera più complessa, sia alla figura sociale del lavoratore che a quella del cittadino; vale a dire sia a disposizioni della nascente legislazione del lavoro che a norme del diritto comune, oltre che a consuetudini e prassi della tradizione industriale e commerciale.

Le vertenze probivirali appaiono sotto questa luce come un luogo sociale significativo per la determinazione effettiva della portata e dei limiti dell'autorità padronale. Di regola questa si presentava agli occhi interessati delle diverse parti in gioco non tanto come un contenuto culturalmente predefinito, ma piuttosto come un campo di oscillazione da determinare caso per caso. A loro volta, però, questi casi isolati, attraverso il riconoscimento o la sanzione da parte di un istituto giudiziario, ci appaiono dotati di una valenza paradigmatica: fungono infatti da esempi che rafforzano comportamenti specifici e che contribuiscono alla costruzione di un senso comune per cui i nuovi rapporti e i nuovi limiti vengono intesi come qualcosa di ormai accettato.

DIETRO LE QUINTE

Mi occupo di storia sociale oramai da diversi anni e questo articolo si inserisce nel vivo del mio campo di ricerca. Dalle prime indagini sull'associazionismo democratico operaio e artigiano dopo l'Unità d'Italia sono passata ad occuparmi delle reazioni degli operai qualificati e specializzati di fine Ottocento di fronte all'emergere di nuove forme di produzione e di nuovi sistemi produttivi. Mi sono perciò concentrata, nella mia tesi di dottorato, sul ruolo dell'artigianato fiorentino e sul difficile nodo del passaggio da una produzione artigianale a una produzione di massa, analizzando strategie di sopravvivenza, adattabilità, flessibilità e percorsi individuali nell'ottica metodologica delle «alternative storiche all'industrializzazione di massa» proposta a suo tempo da autori come Zeitlin, Sabel, Landes e Cottereau (cfr. *La città più artigiana d'Italia: Firenze 1861-1929*. PhD Thesis, EUI, 2004). Successivamente, ho allargato il campo della mia ricerca alle esposizioni universali del XIX secolo. Adottando un'ottica dal basso (e ispirandomi agli studi pionieristici di Jacques Rancière), ho analizzato gli scritti che gli operai inviati alle esposizioni, a scopo essenzialmente pedagogico-educativo, erano tenuti a presentare alla fine del loro viaggio. Fra i temi che più mi hanno interessato vi è il rapporto con le macchine e l'innovazione tecnologica, il modo in cui è vissuto il progresso tecnico da parte degli operai, le ripercussioni sull'occupazione e sui ritmi di lavoro, il rapporto con il mestiere tradizionale. I risultati di questa ricerca sono pubblicati in diversi articoli e in due monografie: «Operai intellettuali». *Lavoro Tecnologia e progresso all'Esposizione di Milano (1906)*, Lacaíta, 2008 e «Macchine come fate». *Gli operai italiani alle Esposizioni Universali 1851-1911*, Guerini e associati, 2011 (in corso di pubblicazione). Tutte queste ricerche, compreso l'articolo pubblicato in questa sede, hanno in comune l'analisi del conflitto, inteso nelle sue forme più varie (culturali o strutturali), che gli operai di fine Ottocento si trovano a dover affrontare per stabilire o negoziare nuovi rapporti di potere, nel difficile momento di trapasso da una società economicamente e socialmente tradizionale ad una società sempre più investita da processi di modernizzazione che sfidavano le culture del lavoro preesistenti.

